



Schweizer Unterwasser-Sport-Verband SUSV
Fédération Suisse de Sports Subaquatiques FSSS
Federazione Svizzera di Sport Subacquei FSSS
Federaziun Svizra da Sport Subaquatic FSSS

Regolamento delle Commissioni settoriali della FSSS

20 gennaio 2016



Indice

I. Informazioni generali	3
Art. 1 Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 Tipo di commissioni	3
II. Disciplina comune.....	3
Art. 3 Elezioni e organizzazione.....	3
Art. 4 Compiti comuni, obblighi e competenze	3
Art. 5 Cadenza delle riunioni.....	4
Art. 6 Presidenza delle riunioni.....	4
Art. 7 Deliberazione	4
Art. 8 Stesura del verbale.....	4
Art. 9 Partecipazione e competenze dei non membri alle riunioni delle commissioni.....	4
Art. 10 Dovere di diligenza e riservatezza	5
Art. 11 Indennità	5
III. I compiti delle singole commissioni	5
Art. 12 Commissione della comunicazione.....	5
Art. 13 Commissione immersioni	6
Art. 14 Commissione sportiva	6
Art. 15 Commissione ambiente	6
Art. 16 Commissione foto e filmati	7
IV. Disposizioni finali	7
Art. 17 Casi dubbi	7
Art. 18 Problemi di interpretazione	7
Art. 19 Approvazione ed entrata in vigore	7
V. Glossario	8



I. Informazioni generali

Art. 1 Ambito di applicazione

1 Il presente regolamento determina l'organizzazione e le competenze delle commissioni della FSSS.

2 Il presente regolamento amplia l'art. 13 „Commissioni“, presente negli statuti della FSSS, entrando nel dettaglio della questione.

3 Per ragioni di semplicità linguistica e di leggibilità, nel presente regolamento è utilizzata unicamente la forma maschile. Va da sé che questa forma si applica sia agli uomini sia alle donne.

Art. 2 Tipo di commissioni

1 La FSSS dispone di

- a. commissioni permanenti e
- b. commissioni non permanenti

2 Le commissioni permanenti sono commissioni senza limite temporale.

3 Le commissioni non permanenti sono commissioni speciali che hanno un compito limitato nel tempo. Si occupano di affari specifici e di questioni che necessitano di conoscenze particolari.

4 Le commissioni possono avere potere decisionale oppure no.

II. Disciplina comune

Art. 3 Elezioni e organizzazione

1 I presidenti delle commissioni sono nominati dal CC, su proposta dei corrispondenti membri di commissione e durano in carica per due anni.

2 Nel caso in cui il compito di una commissione non permanente abbia un termine temporale chiaro e definito, i membri sono insediati per un tempo pari alla durata della commissione stessa.

3 I presidenti delle commissioni nominano ed esonerano i membri delle varie commissioni. Le commissioni auto gestiscono il loro lavoro.

Art. 4 Compiti comuni, obblighi e competenze

1 Per quanto riguarda gli obblighi delle commissioni riguardanti i rendiconti, i programmi di lavoro, il budget e le informazioni generali da comunicare al CC, si fa riferimento alla cifra 13 capoverso 2.



2 Le commissioni, le regioni e le sezioni si sostengono a vicenda nell'espletamento dei loro compiti e coordinano le loro attività.

3 Le commissioni, in collaborazione con il segretariato permanente, garantiscono un giusto flusso e un'adeguata archiviazione delle informazioni riguardanti l'esercizio delle loro funzioni.

4 I compiti specifici e le competenze delle commissioni sono definite secondo quanto previsto dal capitolo terzo del presente Regolamento.

Art. 5 Cadenza delle riunioni

1 Le commissioni si riuniscono su invito del presidente, secondo il ritmo richiesto dagli affari e dalle questioni trattate.

2 La convocazione di una riunione può essere richiesta al presidente da parte di almeno 1/3 dei membri della commissione.

Art. 6 Presidenza delle riunioni

1 Il presidente presiede la riunione.

2 In caso di impedimento, la presidenza della riunione viene assunta dal membro designato dal presidente.

Art. 7 Deliberazione

1 Le commissioni si riuniscono validamente a prescindere dal numero di voti che vi partecipano.

2 Ciascun membro detiene un voto.

3 Le deliberazioni sono approvate con maggioranza semplice; in caso di parità, il voto del presidente è decisivo.

Art. 8 Stesura del verbale

1 In occasione delle riunioni delle commissioni deve essere redatto un verbale, il quale contiene almeno

- a. i membri presenti;
- b. l'ordine del giorno;
- c. le mozioni, le decisioni e gli incarichi assegnati.

2 Il verbale deve essere sottoposto all'attenzione dei membri della commissione al più tardi in occasione dell'invito alla riunione successiva.

3 Il verbale deve essere firmato dal presidente e dal protocollista.

4 Una copia del verbale è consegnata anche ai membri del CC e del SP.



Schweizer Unterwasser-Sport-Verband SUSV
Fédération Suisse de Sports Subaquatiques FSSS
Federazione Svizzera di Sport Subacquei FSSS
Federaziun Svizra da Sport Subaquatic FSSS

Art. 9 Partecipazione e competenze dei non membri alle riunioni delle commissioni

- 1 Le commissioni possono invitare ospiti, esperti ecc alle loro riunioni.
- 2 Gli ospiti, gli esperti ecc, non hanno alcun diritto di voto.

Art. 10 Doveri di diligenza e riservatezza

- 1 I membri di una commissione devono svolgere i loro incarichi diligentemente e secondo coscienza.
- 2 I conflitti di interesse personali del presidente di commissione devono essere resi noti e comunicati sia alla commissione sia al CC.
- 3 I conflitti d'interesse personali degli altri membri della commissione devono essere resi noti e comunicati alla commissione.
- 4 In caso di conflitti d'interesse personali, il membro interessato deve astenersi dalle votazioni.

Art. 11 Indennità

- 1 Le indennità sono quelle stabilite nel regolamento delle spese della FSSS.

III. I compiti delle singole commissioni

Art. 12 Commissione della comunicazione

- 1 La Com-Com è l'ufficio specializzato della FSSS che si occupa della divulgazione al pubblico di informazioni legate alle attività e agli obiettivi della FSSS, dell'attività di pubblicità della Federazione e rappresenta il punto di contatto per le attività di sponsor di partner esterni.
- 2 La Com-Com decide quale mezzo di comunicazione è più adatto alla divulgazione delle informazioni.
 - Periodico della federazione FSSS «Nereus», sito web «SUSV.ch» e Social Media
- 3 La Com-Com è responsabile dei contenuti e dell'edizione della rivista della Federazione, il «Nereus», dei contenuti e della configurazione del sito web «SUSV.ch». Inoltre, è il punto di contatto con i partner esterni ad essi collegati.
 - Pubblicità e manifestazioni
- 4 La Com-Com è responsabile, insieme al SG, per la creazione di prodotti di merchandising e per la preparazione di documenti e di tutto il materiale pubblicitario, sia quello generico sia quello specifico legato alle manifestazioni.
- 5 La Com-Com si occupa della Corporate Identity della Federazione, sia in ambito pubblicitario sia per quanto riguarda il materiale pubblicitario, oltre che in occasione di manifestazioni. Il materiale pubblicitario (flyer, banner, bandiere, ecc.) è a disposizione delle regioni e dei club gratuitamente e può essere richiesto presso il SG.



Art. 13 Commissione immersioni

1 La CI è l'ufficio specializzato della FSSS nell'ambito delle immersioni. E' responsabile per il coordinamento e il sostegno delle regioni, delle sezioni e dei club di immersione per lo sfruttamento e la preservazione dei siti di immersione.

2 La CI instaura i contatti con le organizzazioni che si occupano di immersioni, sia in ambito nazionale sia internazionale, e coordina i progetti comuni per conto della FSSS.

3 Il presidente della CI, oppure un suo membro, rappresenta la FSSS presso l'UIS in qualità di consulente.

Art. 14 Commissione sportiva

1 La CS è l'ufficio specializzato della FSSS per le attività sportive subacquee quali l'apnea (Free Diving), il nuoto pinnato, l'Hockey subacqueo e il Rugby subacqueo. Inoltre, promuove queste attività nell'ambito dello sport agonistico e dello sport di base, sia a livello nazionale sia a livello internazionale.

2 La CS può sostenere le manifestazioni regionali, nazionali e internazionali nell'ambito delle attività sportive subacquee e organizza gare nell'ambito della CMAS.

3 La CS è responsabile per il tesseramento degli sportivi e definisce le linee guida riguardanti la selezione per la partecipazione a gare internazionali.

4 La CS è responsabile per la divulgazione dei regolamenti nazionali e del calendario delle gare.

Art. 15 Commissione ambiente

1 La CA è l'ufficio specializzato della FSSS che si occupa di biologia e archeologia subacquee. E' addetta alla promozione della coscienza e della conoscenza della natura e della cultura subacquea delle persone che praticano immersioni e di quelle che praticano sport subacquei.

2 La CA è responsabile, in collaborazione con i centri di contatto che si occupano di biologia e archeologia subacquee, per l'organizzazione di corsi, seminari, conferenze, partecipazione a fiere e per altri provvedimenti simili.

3 La CA è in contatto con altre organizzazioni nazionali e internazionali che hanno obiettivi uguali o simili.

Art. 16 Commissione foto e filmati

1 La CFF è l'ufficio specializzato della FSSS per tutto quel che riguarda lo sfruttamento dei mezzi visivi nell'ambito della subacquea. Essa promuove l'utilizzo di mezzi visivi subacquei come ad esempio le fotografie e i filmati, soprattutto nelle acque nazionali.

2 La CFF organizza e promuove la realizzazione di concorsi, workshop, conferenze o incontri per lo scambio di esperienze e altri eventi simili.

3 La CFF è responsabile per la concessione di tesseramento e definisce le linee guida



Schweizer Unterwasser-Sport-Verband SUSV
Fédération Suisse de Sports Subaquatiques FSSS
Federazione Svizzera di Sport Subacquei FSSS
Federaziun Svizra da Sport Subaquatic FSSS

riguardanti la selezione per la partecipazione a gare internazionali.

IV. Disposizioni finali

Art. 17 Casi dubbi

1 In casi dubbi o per questioni non espressamente regolate dal presente Regolamento delle Commissioni, oppure per i casi in cui il presente resoconto non presenti una risposta chiara, la decisione è presa dal CC.

2 In casi motivati, il CC può presentare un veto contro le decisioni delle commissioni.

Art. 18 Problemi di interpretazione

1 In caso di difficoltà di interpretazione relative al presente Regolamento, fa testo l'originale in lingua tedesca.

Art. 19 Approvazione ed entrata in vigore

1 Il CC ha approvato il presente Regolamento in occasione della riunione del 05/12/2015.

2 Il presente Regolamento entra in vigore in data 01/01/2016.

Ittigen, li 20/01/2016

Federazione Svizzera di Sport Subacquei FSSS

Alfred Schneider
Presidente Centrale



Schweizer Unterwasser-Sport-Verband SUSV
Fédération Suisse de Sports Subaquatiques FSSS
Federazione Svizzera di Sport Subacquei FSSS
Federaziun Svizra da Sport Subaquatic FSSS

V. Glossario

1 Per ragioni di semplicità linguistica e di leggibilità, è utilizzata la forma maschile per le funzioni e per gli aventi funzione.

2 Abbreviazioni e loro significato:

Assemblea dei delegati	AD
Comitato centrale	CC
Segretario generale	SG
Segretariato permanente	SP
Commissione della comunicazione	Com-Com
Commissione sportiva	CS
Commissione immersioni	CI
Commissione ambiente	CA
Commissione foto e filmati	CFF
Commissione di controllo per la gestione	CCG
Federazione Svizzera di Sport Subacquei	FSSS